



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE N. 201
Data di registrazione 13/05/2021

Area Economico - Finanziaria

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DECLARATORIA DI EFFICACIA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 142 DEL 07/04/2021 DISPOSTA IN ESITO A STATUZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

VISTO il decreto sindacale n. 24 del 16/09/2020 con il quale la sottoscritta è stata confermata Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che con determina a contrarre n. 297 del 29.07.2019 il Comune di Castel Gandolfo ha dato avvio alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del “*servizio di accertamento e riscossione tributi comunali quali IMU TASI e TARSU/TARES/TARI e attività strettamente correlate*” CIG 79925003A6;

Visti gli atti di gara;

Considerato l’espletamento delle operazioni di gara conclusosi (giusta Determina n. 371 del 23.09.2019) con l’aggiudicazione del servizio in favore dell’operatore economico Geropa s.r.l., giusta quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica e dando altresì atto della definita declaratoria *in bonis* nei confronti di quest’ultima, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;

Dato atto che la Soc. Andreani Tributi, collocatasi al secondo posto della relativa graduatoria, come da suddetta aggiudicazione, ha presentato ricorso al competente TAR Lazio (R.g. n. 13212/19) per l’annullamento di quanto disposto, giusta motivazioni di cui al ricorso medesimo a cui (per completezza) si fa espresso rinvio, per come accolte;

Considerato, infatti, che la sentenza di Prime Cure n. 4197/20 pronunciata in senso favorevole alla ricorrente, ha dato corso alla determinazione n. 142 del 07/04/2021 alla quale si rimanda, per poi essere stata gravata in Seconda Cure dalla Società Geropa, n. R.G. 5073/2020, con udienza di merito al 25.02.u.s.;

Preso atto della statuizione del Supremo Consesso che, con decisione del 16.03.u.s. n. 2261, ha accolto l’appello e per l’effetto ha respinto “*in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso originariamente proposto da Andreani Tributi s.r.l.*”, ripristinando lo *status quo ante*, coincidente con la prefata determinazione n. 371 del 23.09.19;

Rilevato che il servizio di supporto alle attività in parola è indispensabile all’economia gestionale del Comune e pertanto l’Amministrazione deve procedere, alla consegna in favore della Geropa S.r.l. e alla successiva stipula contrattuale;

Considerato, per l'appunto, che con determina n. 52 del 09/02/2021 era stata disposta l'assegnazione della commessa in capo all'operatore economico Andreani Tributi, specificando – altresì – nel medesimo atto che *“in caso di esito positivo del contenzioso tutt'ora pendente, lo stipulando contratto dovrà intendersi automaticamente caducato, di talchè assumere alla presente determina una portata sub-condizione che esime da aggravii contenziosi, così postergando anche i doverosi adempimenti in capo al nuovo aggiudicatario degli oneri di cui agli artt. 21 e 24 del disciplinare”*;

Posto che come anzidetto, il Supremo Consesso ha accolto l'appello proposto dalla Soc. Geropa e che quest'ultima è da considerarsi, a tutti gli effetti, l'aggiudicatario del servizio in oggetto, per cui saranno esperiti (nuovamente) tutti i controlli di rito rispetto ai requisiti di legge in capo a Geropa;

Rivisti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 4), consapevole delle relative congruità in termini sostanziali e già valutate – altresì – le componenti dell'offerta della Soc. Geropa, ad oggi aggiudicataria del servizio *de quo*;

Dato atto che la vincolatività dell'offerta economica rimessa al seggio di gara dalla Soc. Geropa in quanto scaduta per decorrenza dei 180 giorni di cui all'art. 32, comma 4, secondo periodo del Codice dei Contratti, è stata (ri)confermata dall'operatore medesimo;

Ritenuto, pertanto, che si è provveduto all'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della Soc. Geropa, in virtù della caducazione della determina di aggiudicazione disposta in favore della Soc. Andreani Tributi e di procedere alla stipula contrattuale con la Società Geropa medesima, una volta (ri)espletati i controlli di rito, senza dare conto dell'intercorsa minaccia di azione revocatoria resa dalla Soc. Andreani Tributi peraltro allo stato non instaurata e che ove introdotta in giudizio comporterà le relative opposizioni processuali;

Appurato che questi ultimi, per come rinnovati, sono risultati positivi sia in sede di AVCPass, sia per quanto attiene al DURC, nonché con riguardo alla riscontrata ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, giusta comunicazione del preposto Organo regionale del 5.05.u.s.;

Dato ancora atto che va approvata la relativa bozza di contratto, per cui la procedura concorrenziale ne ha dato pregressa evidenza;

VISTO il D.Lgs. 50/16.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

DETERMINA

1. Di dare atto dell'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di accertamento e riscossione tributi comunali quali IMU TASI e TARSU/TARES/TARI e attività strettamente correlate e di cui al CIG **79925003A6 disposta** in favore della Soc. Geropa con sede legale in Via di Grotte Portella, 34 – Frascati (RM) – 00044, giusta quanto proposto in sede di offerta tecnica ed economica e con ripristino dell'originario stadio procedimentale di cui alla determina di aggiudicazione n. 371 del 23.09.19;

2. di approvare la compiegata bozza di contratto e l'accessivo patto di integrità;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
CORRADI GABRIELLA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)